

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA REGIONALE DEGLI ECOMUSEI

(approvato dalla Consulta regionale degli Ecomusei nella seduta del 1 Aprile 2009)

Articolo n. 1 COSTITUZIONE

Premessa

1. La Consulta regionale degli Ecomusei (Consulta) è costituita con decreto del presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 17 luglio 2007 n. 13 "Riconoscimento degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali ai fini ambientali, paesaggistici, culturali, turistici ed economici".
2. Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge regionale, provvede a disciplinare le modalità di funzionamento della Consulta.

Articolo n. 2 FINALITA'

1. La Consulta costituisce lo strumento istituzionale di approfondimento e dialogo tra Regione Lombardia e gli ecomusei riconosciuti.
2. La Consulta esprime pareri e formula proposte in materia di ecomusei, anche al fine di favorire la costituzione e lo sviluppo della rete culturale degli ecomusei.

Articolo n. 3 COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO

1. La Consulta è composta dai rappresentanti legali degli ecomusei riconosciuti o loro delegati e dal direttore della Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia o suo delegato.
2. I componenti della Consulta, nel corso della prima seduta, individuano al loro interno tra i legali rappresentanti degli ecomusei riconosciuti un presidente e un vicepresidente. Presidente e vicepresidente restano in carica per due anni.
3. Funge da segretario un funzionario della Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia, il quale provvederà a redigere sintetico verbale delle sedute, con indicazione sommaria degli argomenti trattati e degli eventuali pareri espressi.

Articolo n. 4 CONVOCAZIONE

1. La Consulta è convocata dal Presidente della Consulta, in accordo con il direttore della Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia o suo delegato, mediante avviso recante l'elenco degli argomenti segnati all'ordine del giorno.
2. La Consulta è convocata in via ordinaria almeno due volte l'anno o ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/4 dei componenti.

Articolo n. 5
VALIDITA' DELLA SEDUTA

1. La Consulta è validamente riunita con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
2. La votazione su pareri e proposte è espressa a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto espresso dal presidente.

Articolo n. 6
NOMINA E DURATA

1. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale all'inizio di ogni legislatura e resta in carica per tutta la legislatura e, comunque, sino alla nomina della nuova Consulta.

Articolo n. 7
GETTONE DI PRESENZA

1. Ai componenti della Consulta non è corrisposto alcun compenso.